



Bellante



Giulianova



Morro D'oro



Mosciano
Sant'Angelo

**REGOLAMENTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA
ECONOMICA A SOSTEGNO DI CITTADINI IN
CONDIZIONE DI FRAGILITA'**

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO	pag. 1
ART. 2 FINALITA'	pag. 1
ART. 3 DESTINATARI	pag. 4

CAPO II – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

ART.4 ACCESSO AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIO-ECONOMICA	pag. 5
ART. 5 VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-ECONOMICO	pag. 6
ART. 6 INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI	pag. 7
ART. 7 INTERVENTO SOCIO-ECONOMICO DI TUTELA SOCIALE	pag. 7
ART.8 INTERVENTO SOCIO-ECONOMICO PER L'AUTONOMIA SOCIALE E IL MANTENIMENTO DELLE ABILITA' RESIDUE	pag. 8
ART.9 INTERVENTO SOCIO-ECONOMICO FINALIZZATO E STRAORDINARIO	pag. 9
ART.10 INTERVENTO SOCIO-ECONOMICO DI ULTIMA ISTANZA	pag. 11

CAPO III – PROCEDURE PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI

ART.11 PRESENTAZIONE DOMANDA DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI	pag. 11
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 12

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 CONTROLLI	pag. 12
ART. 14 AGGIORNAMENTO IMPORTI E MODALITA' DI DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI	pag. 13
ART. 15 – AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 13
ART. 16 – DECORRENZA APPLICAZIONE	pag. 13

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso ed erogazione degli interventi economici finalizzati alla prevenzione e superamento del disagio, della marginalità e dell'esclusione sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Trattasi di strumenti che devono prioritariamente favorire il processo di responsabilizzazione attiva nonché tutelare le persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza.
2. Gli interventi economici oggetto del presente regolamento saranno assegnati nei limiti delle risorse disponibili, ed in base alla programmazione delle attività previste dal Bilancio di previsione e dal Piano esecutivo di gestione ogni anno.
3. Tutte le forme di aiuto economico previste dal presente regolamento non fanno sorgere diritti di continuità per gli anni successivi.
4. Gli interventi di cui al presente regolamento, nel rispetto dei principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione italiana, trovano fondamento (in quanto previsto) dalle seguenti leggi:
 - ✓ Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 - ✓ Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 22 "Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale
 - ✓ "Decreto Legislativo n.109/98 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", dal successivo Decreto Legislativo n. 130/2000 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
 - ✓ Piano Sociale Regionale 2016/2018 D.C.R. 70/3/2016;
5. Integrano le disposizioni contenute nel Regolamento Unitario Per L'accesso Ai Servizi Sociali E Socio /Sanitari del Piano Sociale di zona Ambito 22 Tordino /Vomano;

ART. 2 – FINALITA'

1. Gli interventi di assistenza economica, in linea con i principi di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e alla Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 22 e ss.mm. e ii., perseguono le seguenti finalità, sono da considerarsi temporanei, e finalizzati al superamento delle condizioni momentanee di difficoltà:

- ✓ promozione dell'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno che prevedano l'attivazione delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti sul territorio e la valorizzazione delle organizzazioni del volontariato della comunità locale;
- ✓ prevenzione e sostegno delle situazioni di disagio socio-economico nonché contrasto al processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale;
- ✓ tutela delle persone in particolari condizioni di fragilità e di non autosufficienza che necessitano di interventi territoriali, domiciliari e residenziali.

Gli interventi di cui al presente regolamento **integrano** il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti, pubblici o privati, che, a vario titolo, supportano i nuclei famigliari e/o i singoli, e con le disposizioni regolamentari contenute nel regolamento unitario per l'accesso ai servizi sociali e socio /sanitari parte integrante del piano sociale di zona Ambito 22 Tordino / Vomano.

2. **Detti interventi sono** posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

ART. 3 – DESTINATARI

1. Sono destinatari degli interventi economici di assistenza sociale le persone e le famiglie residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni delle Terre del Sole che si trovino in temporanee condizioni di disagio-socio economico.

2. Possono accedere agli interventi in oggetto se iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel distretto Vomano/Tordino:

- ✓ i cittadini italiani;
- ✓ i cittadini dell'Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;

- ✓ gli stranieri, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, nonché i minori stranieri.
3. Gli interventi assistenziali di natura economica vengono riservati in via prioritaria alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare allargata di supporto e che non possono, per particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorativa. Possono essere erogati interventi di natura economica di emergenza anche a favore di persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio dell'Unione che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili.
 4. In pendenza del procedimento di cancellazione anagrafica e fino alla definizione dello stesso, sono sospesi tutti gli interventi economici di cui al presente regolamento, fatti salvi quelli di cui al comma precedente.

CAPO II – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

ART. 4 – ACCESSO AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIO-ECONOMICA

1. Gli interventi di natura socio-economica sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possono aver titolo.
2. Prima di accedere ad interventi di natura economica sono fornite, attraverso il servizio sociale professionale, le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale nonché sui servizi presenti sul territorio.
3. I richiedenti interventi di assistenza socio-economica sono chiamati ad attivarsi, anche con il supporto dei servizi sociali territoriali, per ottenere le agevolazioni e i servizi di cui possono usufruire, come condizione necessaria per poter beneficiare di eventuali ulteriori contributi economici.
4. Gli interventi socio-economici previsti dal presente regolamento non sostituiscono gli interventi di accesso agevolato ai vari servizi erogati dal Comune di residenza.
5. I famigliari (conviventi e non conviventi) sono coinvolti dal competente Servizio Sociale, ove possibile, anche al fine di un'assunzione diretta di responsabilità, nel far

fronte alla situazione di disagio economico manifestata dal richiedente l'intervento. A tal riguardo il Servizio Sociale provvede ad informare il richiedente circa il suo diritto ad ottenere un sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

6. I destinatari degli interventi socio-economici sono tenuti a partecipare ad un "Progetto Sociale Individualizzato", finalizzato a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
7. Il percorso si articola in tre momenti:
 - a. Fase di valutazione del bisogno effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. E' prevista la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale. Resta inteso che è compito dell'assistente sociale il coinvolgimento della rete familiare, se esistente.
 - b. Predisposizione e sottoscrizione di un Progetto Sociale Individualizzato condiviso, con l'indicazione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno. Il Progetto Sociale Individualizzato deve prevedere una durata e definire il tempo di validità per la realizzazione degli impegni assunti.
 - c. Verifica periodica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.
8. La mancata ottemperanza agli impegni assunti in sede di sottoscrizione del Progetto Sociale Individualizzato può comportare la sospensione del progetto, con la contestuale interruzione di ogni intervento previsto dal progetto stesso.
9. Eventuali nuove richieste di aiuto dovranno essere ridefinite all'interno di un nuovo Progetto Sociale Individualizzato.

ART. 5 – VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-ECONOMICO

1. Hanno accesso agli interventi socio-economici, secondo le modalità descritte in seguito, i cittadini di cui all'art. 2, appartenenti a nuclei familiari che si trovino in condizione di disagio socio-economico, valutato innanzitutto dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato ai sensi della normativa vigente.
2. Nella valutazione del bisogno, il servizio sociale deve tener conto di tutti gli aspetti che caratterizzano lo stato di difficoltà del nucleo familiare, comprese situazioni impreviste che incidono sensibilmente sulla situazione reddituale rispetto a quanto indicato nell'ISEE.
3. Nel caso in cui la situazione reddituale di un nucleo familiare subisca una drastica modifica, l'interessato potrà richiedere l'ISEE Corrente come da normativa vigente.
4. Rappresentano, di norma, cause di esclusione dagli interventi economici il possesso da parte del nucleo familiare:
 - ✓ di patrimonio mobiliare di valore superiore a Euro 3000,00
 - ✓ di patrimonio immobiliare, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale se non appartenente alla categoria A7 o A8 (villini e ville).
5. Nella valutazione economica sono inoltre considerati eventuali posizioni debitorie (ingenti debiti) nei confronti di Enti Pubblici (dell'Amministrazione comunale di residenza o dell'Unione dei Comuni) superiori a Euro 3000,00.
6. La valutazione socio economica deve fare comunque riferimento alle risorse di rete disponibili o attivabili in relazione al bisogno sociale individuato dal servizio nonché ad abitudini economiche e stili di vita che contrastano con la condizione di bisogno. Il rapporto tra risorse e bisogno è di seguito definito come parametro risorse/bisogno (R/B). La valutazione del bisogno socio-economico della persona o della famiglie tiene conto inoltre delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi, anche ai fini della quantificazione degli interventi economici.
7. Base di riferimento per la valutazione della difficoltà economica è il valore ISEE familiare corrente inferiore ad € 6.000,00 adeguato in base al parametro risorse/bisogno. Tale parametro risorse/bisogno è definito tramite la valutazione professionali del Servizio Sociale, con riferimento a diversi indicatori relativi alla situazione abitativa,

alle caratteristiche del nucleo familiare e all'impegno di cura, alle reti familiari e/o primarie di riferimento, alle possibilità di evoluzione della situazione, alla consapevolezza e stile dei consumi (comprese le eventuali situazioni debitorie) nonché alla situazione economica corrente (con riferimento anche a difficoltà oggettive all'accesso agli ammortizzatori sociali e/o altre indennità).

8. Nella medesima valutazione sono considerate le eventuali altre risorse economiche e le spese non rilevate dall' ISEE, quali:
- ✓ possesso di particolari beni fungibili di rilevante valore economico (quali, a titolo esemplificativo, automobili, altri mezzi di trasporto e elettrodomestici non di prima necessità);
 - ✓ agevolazioni tariffarie per servizi;
 - ✓ indennità o entrate a qualsiasi titolo percepite;
 - ✓ spese straordinarie per interventi primari e necessari.

ART. 6 – INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

1. Gli interventi socio-economici si articolano in:
 - ✓ Intervento socio-economico di TUTELA SOCIALE (a carattere continuativo).
 - ✓ Intervento socio-economico per l'AUTONOMIA SOCIALE E IL MANTENIMENTO DELLE ABILITA' RESIDUE
 - ✓ Intervento socio-economico FINALIZZATO E STRAORDINARIO
 - ✓ Intervento socio-economico di ULTIMA ISTANZA
2. L'ammontare massimo complessivo del Contributo per l'autonomia Sociale ed il mantenimento delle abilità residue sono fissati annualmente dalla Giunta dell'Unione.
3. Gli interventi socio-economici possono essere concessi attraverso:
 - a. l'erogazione di una somma di denaro a favore del beneficiario o con quietanza di altro soggetto, individuato dal servizio sociale in accordo con il richiedente l'intervento, o, qualora sussistano particolari situazioni problematiche o

conflittuali, al soggetto che può garantire l'utilizzo del beneficio per le finalità per le quali è stato concesso;

b. l'erogazione di buoni acquisto;

c. la segnalazione alle associazioni operanti sul territorio per la concessione di aiuti specifici legati alla sussistenza del nucleo familiare;

ART. 7 – INTERVENTO SOCIO-ECONOMICO DI TUTELA SOCIALE

1. L'intervento economico di Tutela Sociale è un intervento socio-economico a carattere continuativo diretto a persone ultra-sessantacinquenni o affette da invalidità permanente di grado superiore al 74%, che si trovino in condizione di disagio economico.
2. Tale intervento è attivato, di norma, nei casi in cui non siano presenti obbligati agli alimenti di primo grado o qualora questi versino in medesime situazioni di difficoltà economica.
3. L'intervento socio-economico di Tutela Sociale consiste nell'erogazione di un contributo mensile necessario per far fronte alle minime esigenze vitali, quali misura di contrasto alla povertà.
4. Il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare il proprio stato di particolare bisogno e l'eventuale disponibilità socio-economica della propria rete familiare e sociale.
5. Il servizio sociale verifica l'opportunità di coinvolgere la stessa rete nell'intervento socio/assistenziale ed eventualmente di attivare gli istituti di tutela previsti dalla normativa.
6. L'intervento economico di Tutela Sociale può essere concesso a persone che hanno un indicatore ISEE da cui emerga una disponibilità economica inferiore a 6.000 euro.
7. Il contributo ha carattere continuativo e viene erogato con cadenza mensile per un massimo di 12 mesi. Il contributo può essere riproposto, con eventuale aggiornamento della quota, previo aggiornamento e ridefinizione del progetto sociale individualizzato.
8. L'erogazione del contributo di Tutela Sociale è, di norma, incompatibile con l'erogazione dei contributi di cui agli articoli successivi.

9. In presenza, inoltre, di progetti concordati con servizi socio-sanitari specialistici per situazione di gravità estrema (es. pazienti doppia diagnosi, disabilità cognitive, patologie psichiatriche, ecc.), è possibile prevedere contributi continuativi di sussistenza volti alla riduzione del danno, anche in assenza di invalidità superiore al 74%.

ART. 8-INTERVENTO SOCIO-ECONOMICO PER L'AUTONOMIA SOCIALE E IL MANTENIMENTO DELLE ABILITA' RESIDUE

1. L'intervento socio-economico per l'autonomia sociale e il mantenimento delle abilità residue si concretizza principalmente in due ambiti:

- a) Rivolto ai nuclei famigliari anche di singoli, all'interno dei quali vi sia almeno un potenziale percettore di reddito abile al lavoro (anche in presenza di certificazione di invalidità), che a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti si trovino in assenza di redditi o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari. L'intervento è orientato al recupero della autonomia socio-economica della famiglia attraverso la promozione delle risorse del nucleo familiare e della rete sociale e territoriale.

Gli obiettivi legati all'erogazione dell'intervento Socio-Economico per l' Autonomia Sociale sono indicati nel Progetto Sociale Individualizzato.

Il Progetto Sociale Individualizzato può comportare la sottoscrizione di percorsi di inclusione sociale attiva che coinvolgono, oltre il beneficiario stesso del progetto, la rete sociale più allargata.

Si considerano, di norma, non in grado di sostenere un'attività lavorativa i componenti il nucleo che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- presenza di gravi patologie psicofisiche, certificate dai competenti servizi, che impediscono temporaneamente un'attività lavorativa;
- stato di gravidanza o puerperio dell'unico componente il nucleo familiare percettore di reddito.

La durata massima dell'Intervento socio-economico per l'autonomia sociale è di mesi 6. L'intervento, di norma, può essere reiterato una sola volta nel corso di un

anno solare per un massimo di 3 mesi. Tale tipologia di intervento non può, di norma, essere ripetuto nell'anno successivo a quello della sottoscrizione del progetto.

Il non rispetto degli impegni assunti nel Progetto Sociale Individualizzato comporta l'immediata sospensione dell'intervento economico così come le inadempienze di seguito indicate (anche di uno solo dei componenti il nucleo familiare):

- rifiuto di offerte di lavoro;
- cessazione volontaria di attività lavorativa;
- assunzione di comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
- mancata iscrizione alle apposite liste del Centro provinciale per l'impiego dei componenti della famiglia potenziali percettori di reddito.

- b)** Rivolto a persone con invalidità superiore al 46% e/o a grave rischio di esclusione sociale per interventi finalizzati al mantenimento delle abilità residue.

L'erogazione del contributo è attivata sulla base di progetti condivisi con il Servizio per il sostegno e l'integrazione al lavoro delle persone con fragilità, finalizzati al sostegno di attività socio-occupazionali per il mantenimento delle abilità residue e la prevenzione dell'esclusione sociale. In tali casi la durata dell'intervento può avere anche carattere di continuità.

ART. 9 – INTERVENTO SOCIO-ECONOMICO FINALIZZATO E STRAORDINARIO

1. L'intervento socio-economico finalizzato e straordinario si caratterizza come intervento economico a sostegno di spese primarie ed è rivolto a nuclei familiari in condizione di difficoltà economica derivante da situazioni e circostanze non contemplate negli articoli precedenti.
2. Per ogni erogazione il servizio sociale verifica la compatibilità tra l'entità dell'intervento economico finalizzato e gli eventuali interventi economici già concessi nonché l'assenza di inadempienze del singolo e/o del nucleo rispetto agli accordi precedentemente intercorsi, formulando un piano di intervento.
3. È di norma ammesso a contributo il pagamento di:

- a. bollette luce, acqua, gas. Il cittadino si impegnerà a chiedere immediatamente rateizzazione degli importi dovuti agli Enti erogatori;
 - b. spese per trasloco e reperimento nuova abitazione, laddove non rientranti negli interventi di cui all' Art.10;
 - c. rimborso per ingenti spese di carattere sanitario;
 - d. spese relative a necessità fondamentali sia relative alla vita quotidiana che al lavoro;
 - e. sostegno ai costi per attività di socializzazione a scopo preventivo e/o educativo rivolte a minori e famiglie a rischio di esclusione sociale;
 - f. reperimento di soluzioni abitative di emergenza e temporanee.
4. Richieste relative ad interventi non compresi nell'elenco di cui sopra sono valutate in relazione al singolo Progetto Sociale Individualizzato e richiedono adeguata motivazione da parte del servizio sociale competente.
 5. Al fine dell'erogazione del contributo ogni spesa deve essere debitamente documentata e rendicontata.
 6. L'intervento di cui al presente articolo può essere erogato anche con carattere d'urgenza a richiesta del segretariato professionale.
 7. Di regola si accede alle prestazioni d'intervento socio-economico finalizzato e straordinario mediante la partecipazione ad avviso pubblico, pubblicato con cadenza semestrale (indicativamente 1 settembre - 1 marzo) .
 8. La richiesta di accesso va presentata mediante apposito modello di domanda, disponibile presso il Segretariato Sociale, corredata dai documenti richiesti, entro e non oltre la data fissata dall'avviso pubblico. Nel caso di nuclei familiari la richiesta va presentata da uno dei componenti.
 9. L'istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - Documento di identità in corso di validità;
 - Certificazione ISEE in corso di validità;
 - Documentazione utile a chiarire la natura, l'origine e l'entità del bisogno portato dal richiedente. A tal proposito l'Assistente Sociale ed il Segretariato

Sociale hanno facoltà di richiedere la documentazione che conferma la veridicità di quanto dichiarato e ogni ulteriore documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda e l'ammissione dell'istanza.

10. In sede di istruttoria, entro i termini di 20 giorni, il Segretariato Sociale accerterà il possesso dei requisiti per la partecipazione, ai fini della valutazione, da parte del competente Servizio Sociale Professionale.
11. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto le Assistenti Sociali eseguiranno visite domiciliari in corso di istruttoria e preventive.
12. Il richiedente, per poter accedere agli interventi socio-economici finalizzati e straordinari, dovrà avere espletato in via prioritaria, le procedure di accesso alle misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito previste dallo Stato o da altri Enti Pubblici, compresi quelli sostenuti dalla stessa Unione.
13. L'importo massimo annuale di tale contributo è fissato annualmente dalla Giunta dell'Unione.

ART. 10 – INTERVENTO SOCIO-ECONOMICO DI ULTIMA ISTANZA

1. L'intervento socio-economico di Ultima Istanza può essere concesso qualora le condizioni socio-economiche del singolo e/o del nucleo familiare si configurino tali da presupporre che non vi siano prospettive di inserimento al lavoro e/o abitative sul territorio comunale di residenza (sfratti ripetuti, assenza di reti sociali, ecc.). Tale contributo è prioritariamente finalizzato a sostenere le spese di trasferimento in altro territorio. E' previsto, di norma, che il beneficiario sottoscriva la rinuncia ad avanzare richieste, al servizio sociale territoriale concedente, per qualsiasi altro tipo di aiuto economico per i 5 anni successivi all'erogazione del contributo economico di ultima istanza.
2. Il contributo di Ultima Istanza è definito una tantum e, di norma, viene liquidato in una unica soluzione. Diverse modalità di erogazione possono essere definite in base

al Progetto Sociale Individualizzato. L'importo massimo di tale contributo è fissato annualmente dalla Giunta dell'Unione

CAPO III – PROCEDURE PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI

ART. 11 – PRESENTAZIONE DOMANDA DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI

1. La domanda per accedere agli interventi economici di cui al presente regolamento deve essere, di norma, compilata su apposito modulo, corredata dalla autocertificazione del valore Dichiarazione Sostitutiva Unica della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e presentata al Servizio Sociale competente.
2. In relazione alla tipologia del contributo, sia in caso di richiesta presentata direttamente da parte dell'interessato, sia in caso di individuazione da parte del Servizio Sociale, il richiedente è tenuto a presentare specifica documentazione. E' possibile corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell'interessato e del suo nucleo familiare.
3. L'assistente sociale procede all'istruttoria della domanda di intervento con i propri strumenti professionali (colloqui, visite domiciliari, Unità di Valutazione Multiprofessionale, ecc.) per la valutazione del bisogno. Nel caso specifico di richiesta di uno dei contributi rientranti nella categoria di interventi socio-economici, l'assistente sociale è tenuta alla formulazione di una proposta di intervento concordata con il richiedente all'interno del Progetto Sociale Individualizzato che prevede il coinvolgimento, per quanto possibile, della rete familiare, dei servizi socio-sanitari nonché del volontariato e del privato sociale. L'esito dell'istruttoria viene, di norma, definito all'interno dell'equipe di servizio e successivamente comunicato al cittadino.
4. Per gli interventi socio-economici finalizzati e straordinari valgono le disposizioni specifiche di cui all'articolo 9.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Contestualmente alla presentazione dell'istanza per l'accesso agli interventi economici, il cittadino autorizza il settore Politiche Sociali al trattamento dei dati personali per fini istituzionali nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
2. Tutti i dati e le informazioni acquisite nel procedimento di accesso agli interventi di sostegno economico sono trattati secondo legittimità, correttezza, tutela della dignità e della riservatezza della persona. Ai sensi dell'art. 2 sexies del Codice citato, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento alle attività di cui al presente regolamento, rientrano tra quelle di rilevante interesse pubblico e pertanto è autorizzato il trattamento anche di dati sensibili e giudiziari. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio per fruire del servizio.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 - CONTROLLI

1. Per l'accertamento della veridicità delle autocertificazioni relative alle Dichiarazioni Sostitutive Uniche della Situazione Economica Equivalente (ISEE), l'Unione dei Comuni delle Terre del Sole effettua controlli a campione che interesseranno annualmente almeno il 5% dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti dell'Amministrazione Pubblica.
2. I dati dichiarati saranno pertanto soggetti ai seguenti controlli:

- banca dati SIATEL per verifica delle dichiarazioni dei redditi e degli atti assoggettati a imposta di registro (compravendita immobili, donazioni, locazioni...);
 - banca dati INPS per verifica delle prestazioni previdenziali erogate e per acquisizione dell'estratto contributivo;
 - Catasto Urbano per verifica delle proprietà immobiliari e degli atti di trasferimento di diritti reali su immobili (successioni ereditarie, compravendite, donazioni);
 - Pubblico Registro Automobilistico per verifica degli autoveicoli intestati ai beneficiari delle prestazioni;
 - Guardia di Finanza e Polizia Municipale per verifiche in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali del richiedente;
 - confronto dei dati con altri Enti pubblici (Es. Comune) e privati (Associazioni di volontariato, Chiese, fondazioni private) per verificare le prestazioni erogate da ciascun ente ai beneficiari.
3. Controlli specifici vengono inoltre effettuati in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni presentate. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, l'Unione dei comuni è tenuta a contattare il beneficiario per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
4. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o persista l'incompletezza della stessa, l'Unione dei Comuni provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. L'Unione, di norma, è inoltre tenuta al recupero dei benefici erogati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.

ART. 14 – AGGIORNAMENTO IMPORTI E MODALITA' DI DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. La soglia di accesso individuata per la concessione di interventi socio-economici, pari ad un ISEE del valore di 6.000,00 segue gli aggiornamenti stabiliti annualmente dalla normativa.
2. La Giunta dell'Unione dei Comuni delle Terre del Sole annualmente procede a fissare l'ammontare massimo delle singole tipologie di interventi socio-economici elencati all'art. 6 e meglio descritti agli articoli 7, 8, 9, e 10, nonché il sistema di calcolo per la definizione dell'ammontare degli interventi stessi.

ART. 15 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione dell'assistenza economica di competenza dell'Unione dei Comuni delle Terre del Sole a favore di persone e famiglie in stato di bisogno, nei limiti delle risorse annualmente definite. Rimangono esclusi dall'ambito del presente regolamento quei contributi la cui istruttoria o erogazione è effettuata dall'Unione dei Comuni per effetto di normative nazionali e regionali specifiche, che ne stabiliscono i requisiti per l'accesso e le misure di intervento. Gli interventi economici di cui al presente regolamento non costituiscono diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti ed hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.

ART. 16 – DECORRENZA APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza dalla data di efficacia delle deliberazioni di adozione.